

FONDO MUTUALISTICO SETTORIALE
“Per la stabilizzazione del reddito
delle imprese melicole”
complementare alla copertura
assicurativa delle polizze collettive
“Fondo IST MELE”

Costituito con Delibera dell'Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. di data 23.03.2019



Sommario

Art. 1 – DEFINIZIONI	3
Art. 2 – SCOPO DEL FONDO - AMBITO OPERATIVO.....	5
Art. 3 – PARTECIPAZIONE AL FONDO.....	5
Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	6
Art. 5 – COMITATO DI GESTIONE	7
Art. 6 – COMITATO SCIENTIFICO	7
Art. 7 – DOMANDA DI ADESIONE AL FONDO	8
Art. 8 – DOMANDA DI ADESIONE ALLA COPERTURA.....	8
Art. 9 – VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI	8
Art. 10 – VERIFICHE, AUTORIZZAZIONE ACCESSO INFORMATICO DATI.....	9
Art. 11 – DENUNCIE DI SINISTRO.....	9
Art. 12 – SINISTRI INDENNIZZABILI	9
Art. 13 – VALORE IN RISCHIO	10
Art. 14 – COPERTURA ASSICURATIVA	10
Art. 15 – SOGLIA – FRANCHIGIA – LIMITE DI INDENNIZZO	10
Art. 16 – ESCLUSIONI	10
Art. 17 – DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DELLE COMPENSAZIONI	11
Art. 18 – DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA	13
Art. 19 – CONTRIBUTI PUBBLICI	13
Art. 20 – FINANZIAMENTI BANCARI.....	13
Art. 21 – BILANCIO E CONTABILITÀ.....	14
Art. 22 – SANZIONI	15
Art. 23 – DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO	15

Regolamento

Tra le Imprese (così come di seguito definito) del Consorzio Provinciale per la Difesa Produttori Agricoli della provincia di Trento (Co.Di.Pr.A.) è stato costituito un Fondo in osservanza ed ai sensi dell'art. 3 lettera c) dello Statuto Sociale, degli art. 36 paragrafo 1) del Reg. (UE) 1305/2013, del Reg. (UE) 2393/2017 e del D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i.. Il Fondo non persegue scopo di lucro ed ha una esclusiva funzione mutualistica.

Il presente regolamento stabilisce le norme di adesione al Fondo, di funzionamento, gli obblighi e diritti delle imprese allo stesso aderenti e determina le sanzioni in caso di inadempienza. Il recesso dal Fondo o la mancata rinnovazione dell'adesione da parte degli aderenti non dà diritto alla restituzione dei contributi versati; è fatto divieto, per il singolo aderente, di cessione della propria partecipazione al Fondo.

Art. 1 - DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

AdG: l'Autorità di gestione prevista dal PSRN 2014 2020, il MiPAAFT o ente delegato.

Assemblea: l'assemblea generale del Soggetto Gestore;

Capitale iniziale del Fondo: il capitale iniziale del Fondo, costituito dai contributi volontari dei singoli agricoltori aderenti, da eventuali erogazioni finanziarie di soggetti pubblici di cui all'art. 36 paragrafo 1) lettera b), c) e d) del Reg. (UE) 1305/2013, ovvero da erogazioni finanziarie di soggetti pubblici o privati non agricoltori attivi;

Comitato: il Comitato di gestione del Fondo, costituito per la gestione del fondo stesso;

Comitato scientifico: comitato di consulenza scientifica a supporto del Comitato, per atti di indirizzo sull'attività di sperimentazione e di sviluppo dei Fondi;

Compensazione: la somma versata dal Fondo all'Impresa avente diritto, al verificarsi del Trigger Event e a seguito di richiesta di compensazione; i soggetti che non posseggono la qualifica di agricoltore attivo non possono beneficiare degli indennizzi del Fondo, ai sensi del D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i. e del Reg. (UE) 1305/2013.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione del Soggetto Gestore;

Contributo: il contributo associativo, annuale, volontario, per l'adesione alla copertura mutualistica;

Contributo quota dotazione patrimoniale: il contributo associativo volontario per l'adesione alla copertura mutualistica riferito all'allineamento ed equiparazione economica dell'impresa rispetto al patrimonio del Fondo risultante al 31.12 dell'esercizio precedente.

Costi Benchmark di produzione: elaborazione del costo medio storico ordinario, annuale, convenzionale produttivo per quintale di mele, rilevato da Enti e/o Istituzioni preposte nazionali e/o Provinciali, di imprese agricole in piena efficienza produttiva. Tale costo convenzionale potrà tenere in considerazione diverse variabili come: la classe di dimensione dell'azienda, il sistema produttivo, la destinazione del prodotto, anche per quanto riguarda le produzioni di particolare qualità, la zona altimetrica/geografica. Di tale attività si farà carico il settore frutticoltura della Fondazione E. Mach e Ismea che provvederà annualmente ad aggiornare l'indice benchmark del costo di produzione;

Costi di produzione: i costi sostenuti nell'anno di riferimento per l'approvvigionamento dei fattori destinati al processo produttivo dell'anno di competenza. Sono da escludere qualsiasi altro costo non direttamente riferibile all'attività di produzione di Mele. Ai fini del calcolo verranno utilizzati i



costi di produzione risultanti da bilancio d'esercizio per le Imprese che sono tenute alla sua redazione e Costi Benchmark di produzione per le Imprese che non sono soggette alla redazione del bilancio;

Disponibilità finanziaria annuale: la somma algebrica delle quote annuali, dei Contributi, dei risarcimenti e dei premi assicurativi, dei costi di partecipazione e delle liquidazioni derivanti da partecipazione a fondi locali, regionali, interregionali o nazionali, della quota della Riserva volontaria che il Comitato stabilisce annualmente di destinare al pagamento delle erogazioni, delle spese di funzionamento e gestione del Fondo, tutti riferiti all'anno di competenza;

Domanda di adesione al Fondo: la richiesta di partecipazione al Fondo sottoscritta dall'Impresa di cui al D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i.;

Domanda di adesione alla copertura: domanda di adesione alla copertura mutualistica richiesta dall'Impresa annualmente di cui al D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i.;

Fondo: il Fondo mutualistico settoriale denominato "Fondo mutualistico settoriale per la stabilizzazione del reddito delle imprese melicole", come disciplinato dall'art. 36 paragrafo 1) lettera b) e c) e 39 bis del Reg. (UE) 1305/2013, dal Reg. (UE) 2393/2017, dal D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i. e dal presente Regolamento;

Fondo di Mutualizzazione: il patrimonio autonomo separato rispetto a quello del Soggetto Gestore attraverso il quale le Imprese affiliate possono beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche a seguito di un drastico calo del reddito. Nel piano dei conti della contabilità del Fondo il patrimonio verrà indicato con evidenza del risultato di ogni esercizio annuale. Le imprese affiliate possono beneficiare di pagamenti compensativi nei limiti della disponibilità derivante dal/i esercizio/i in cui l'impresa risulta aver aderito alla copertura mutualistica;

Franchigia: le centesime parti di perdita di reddito escluse dalla compensazione;

Impresa: l'impresa agricola ad indirizzo melicolo, in possesso della qualifica di "Agricoltore Attivo" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, aderente al Soggetto Gestore;

Limite di compensazione: l'importo massimo indennizzabile previsto dal Reg. (UE) 1305/2013 e dal Reg. (UE) 2393/2017 o inferiore se previsto dal Regolamento. Tale limite viene stabilito con riferimento al Fondo ed alla Disponibilità finanziaria annuale dei singoli esercizi annuali, relativamente ai quali l'impresa risulta aver aderito alla copertura mutualistica;

Premi: i premi in conto produzione (contributi pubblici) di competenza dell'esercizio ad esclusione di quelli correlati allo svolgimento di attività non rilevate ai fini dell'IST;

P.G.R.: il Piano di gestione dei rischi in agricoltura;

Prodotto: le mele coltivate e prodotte nell'anno solare di riferimento, in rispondenza alle specifiche discipline e norme in vigore per tale produzione, nonché agli standard qualitativi della filiera di riferimento;

Quota annuale: il contributo associativo annuale, volontario, di adesione al Fondo, versato dalle Imprese;

Reddito: $(R + P + I) - C$

dove:

R = ricavi netti delle vendite (conferimenti per le aziende socie di cantine sociali) della produzione dell'anno al netto dell'IVA;

P = premi/aiuti pubblici;

I = indennizzi assicurativi relativi alle coperture avversità atmosferiche, nelle forme più estensive e complete previste da Co.Di.Pr.A., obbligatorie, nell'anno di riferimento ed eventuali benefici di altri Fondi Mutualistici relativi alle avversità atmosferiche di Co.Di.Pr.A. sulla produzione assicurata (esempio: Fondo Sottosoglia);

C = costi di produzione (soli costi diretti; con l'esclusione del costo della manodopera, interessi/mutui, quote - ammortamento e assicurazione del capitale fondiario) da bilancio o benchmark.



Reddito medio: la media aritmetica triennale del reddito (calcolato come da definizione), o dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più alto;

Reddito d'esercizio: Il reddito (calcolato come da definizione) dell'anno derivante dalla produzione melicola dell'anno venduta/conferita dell'anno di riferimento.

Ricavi netti delle vendite: i ricavi derivanti dalla vendita o conferimento della produzione melicola dell'anno di riferimento comprensivi degli indennizzi assicurativi connessi alla copertura, obbligatoria avversità atmosferiche prevista da Co.Di.Pr.A. nella forma più completa ed estensiva, per la mancata produzione di Mele. Saranno prese in considerazione tutte le fatture/liquidazioni delle mele prodotte nell'anno di riferimento conferite/vendute al lordo dell'IVA (importo imponibile);

Richiesta di compensazione: Richiesta effettuata dalla impresa associata, al verificarsi del Trigger Event, in caso di perdita di reddito superiore al 15%, rispetto al reddito medio;

Riserva volontaria: la parte dei contributi accantonata a riserva del Fondo ai sensi del seguente art. 18;

Scoperto: percentuale del mancato reddito, liquidabile a termine del presente Regolamento, che per ogni sinistro rimane a carico dell'aderente;

Soggetto Gestore Il Consorzio di Difesa dei Produttori Agricoli della Provincia di Trento, più brevemente Co.Di.Pr.A. autorizzato dall'Autorità competente alla Gestione del Fondo;

Soglia: la percentuale di calo del reddito, stabilita ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 e del Reg. (UE) 2393/2017, pari al 20% del reddito medio, superata la quale si attiva il diritto alla compensazione;

Sovracompensazione: cumulo di aiuto all'Impresa aderente per effetto di compensazioni relative al presente Fondo e ad altri strumenti di sostegno nazionali, unionali o di indennizzi di assicurazioni private che presi in aggregato superano il reddito medio triennale;

Trigger Event: le richieste di risarcimento, per le perdite di reddito superiori alla soglia del 20%, verranno avanzate al Fondo dalle aziende associate soltanto se nell'anno di riferimento l'AdG, con il supporto tecnico dell'ISMEA e attraverso i dati e le informazioni desunti da una specifica rete di rilevazione gestita dallo stesso Istituto, attesterà con proprio atto il "trigger event", ovvero la variazione di reddito negativa rispetto al reddito medio del triennio precedente, se superiore al -15%.

Art. 2 - SCOPO DEL FONDO - AMBITO OPERATIVO

1. Il presente Regolamento nel rispetto del Reg. (UE) 1305/2013 art. 36 e del D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i., disciplina le regole generali di funzionamento del Fondo, destinato a compensare i danni subiti dalle Imprese Agricole ad indirizzo melicolo per i drastici cali di reddito derivanti da crisi di mercato e/o altre condizioni negative previste dalla normativa di riferimento.

Art. 3 - PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. La partecipazione al Fondo è riservata alle Imprese che abbiano richiesto l'adesione al Fondo di Mutualizzazione per un periodo minimo di 3 anni e che siano impegnate, con la domanda di adesione, al pagamento della quota annuale e del contributo relativo alla copertura mutualistica annuale, e al rispetto del Regolamento e di tutte le condizioni di funzionamento del Fondo. È fatto divieto di cedere a terzi la propria partecipazione al Fondo, ad eccezione dei casi di subentro nella conduzione aziendale.

2. Al fine di beneficiare delle attività mutualistiche, le Imprese devono sottoscrivere, ogni anno la copertura agevolata Avversità Atmosferiche, prevista dal Soggetto Gestore, delle proprie produzioni melicole, nella forma più estensiva e completa, salvo diversa disposizione del Comitato del Fondo. Contestualmente all'adesione alla copertura, le Imprese consegnano al Soggetto Gestore apposita dichiarazione con domanda di adesione al Fondo e alla copertura mutualistica nonché l'impegno, al versamento della Quota annuale e al pagamento del Contributo. Alla prima adesione l'Impresa ha l'obbligo di sottoscrivere la domanda di adesione al Fondo e la domanda



all'adesione alla copertura mutualistica e di impegnarsi al rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina, in materia, annuale.

3. Il Comitato, a partire dal secondo anno di operatività, entro il 15 dicembre dell'anno precedente per l'esercizio successivo, stabilisce le modalità:

- Contributi a carico delle singole imprese aderenti;
- Riconoscimento delle compensazioni.

4. L'adesione al Fondo produce effetti dal momento in cui il Soggetto Gestore riceve l'adesione o il rinnovo all'adesione alla polizza collettiva Agevolata Avversità Atmosferiche, con l'informazione della dichiarazione di partecipazione al Fondo ed alla copertura mutualistica, regolarmente sottoscritti dall'Impresa. L'eventuale mancata convalida del certificato agevolato Avversità Atmosferiche da parte del Soggetto Gestore, determinando l'inefficacia dall'origine di tale copertura, comporta altresì l'inefficacia ex tunc dell'adesione al Fondo.

5. La non accettazione ed il venir meno dei requisiti comporta la decadenza della partecipazione al Fondo.

6. Le imprese che aderiscono a partire dal secondo anno di attività del Fondo possono richiedere di versare allo stesso il contributo quota dotazione patrimoniale una tantum, alternativamente la dotazione patrimoniale risultante a bilancio il 31.12 dell'anno precedente non potrà essere utilizzata per compensazioni a tali imprese. Sarà quindi applicata una diversa riparametrazione proporzionale rispetto alle imprese.

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. In caso di perdita dei requisiti di ammissibilità l'Impresa è esclusa dal Fondo.

2. Non sono ammessi al Fondo i soggetti:

- a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo od in relazione ai quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione delle predette situazioni ostative all'ammissione;
- b) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi di danno dello Stato o della Pubblica Amministrazione che incidono sulla moralità professionale. La non ammissibilità opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all'Impresa persona fisica, al titolare della ditta individuale, ai singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio. Il divieto non opera nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato, in caso di riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna od in caso di revoca della condanna medesima;
- c) nei cui confronti sia applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. La non ammissibilità opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all'agricoltore persona fisica, al titolare della ditta individuale, ai singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio;



d) nei cui confronti sia in corso, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 48 della Legge del 24 dicembre 2012 n. 234, una procedura conseguente ad una decisione di recupero di cui all'art. 14 del Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

3. Al momento della presentazione della Domanda di adesione al Fondo, le Imprese interessate producono al Soggetto Gestore, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, specifica dichiarazione attestante la non ricorrenza delle ipotesi di cui al precedente comma 2 ostantive all'ammissione al Fondo.

4. Ferme restando le sanzioni derivanti dall'applicazione delle norme europee, qualora, anche in sede di eventuale liquidazione del contributo o della compensazione previsto in favore dell'Impresa, dovesse emergere in capo al singolo beneficiario la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al precedente comma 2, lo stesso decadrà dal beneficio con conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito, maggiorato degli interessi ai saggi di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, con decorrenza dalla data della ricezione del rimborso erogato.

Art. 5 - COMITATO DI GESTIONE

1. La gestione operativa del Fondo è svolta da un Comitato composto da 5 a 9 membri designati dall'Assemblea di cui un rappresentante indicato dalla Provincia Autonoma di Trento. È data facoltà ad Ismea di indicare un proprio rappresentante. Il Comitato alla prima adunanza designa uno dei membri come Coordinatore del Comitato con il compito, tra l'altro, di redigere i resoconti delle riunioni.

2. Nell'ambito e in esecuzione delle direttive impartite dall'Assemblea, il Comitato ha il compito di definire annualmente gli elementi di funzionamento del Fondo coerentemente con la normativa ed il P.G.R. ed eventualmente ove stabilito inviando comunicazione agli enti preposti (modalità per il calcolo dei redditi -garantito/ordinario dell'anno, franchigie, soglie, limiti di compensazione, scoperto, ecc.), tra cui la determinazione della Quota annuale e del Contributo, la parte di Disponibilità finanziaria annuale da destinare al pagamento delle compensazioni eventualmente calcolata rispetto agli anni di effettiva adesione alla copertura mutualistica delle imprese, la formazione del prospetto di liquidazione delle compensazioni alle Imprese, l'individuazione di esperti e consulenti per l'analisi, la valutazione e il controllo dei danni.

3. Il Consiglio di Amministrazione del Soggetto Gestore, anche attraverso incarichi specifici, esercita le azioni di controllo amministrativo e gestionale del Fondo.

4. Il Comitato dura in carica 3 anni, i componenti possono essere rinominati.

5. Ai componenti spetta un gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

6. Alle riunioni del Comitato è invitato il Collegio Sindacale del Soggetto Gestore.

Art. 6 - COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico svolge funzioni di impulso, di indirizzo e di consulenza ed esprime pareri e proposte a supporto delle attività di indirizzo e di sviluppo dei Fondi Mutualistici.

2. Il Comitato scientifico è composto da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 10 componenti esperti, di alta e riconosciuta competenza nel settore della ricerca, della gestione del rischio produttivo, delle normative comunitarie e nazionali in campo agricolo ed individuati nell'ambito di enti, istituti, società, organismi ed associazioni che a vario titolo si occupano di migliorare la competitività delle Imprese agricole.

3. La nomina dei componenti e l'indicazione del Coordinatore è di competenza dell'Assemblea.

4. Il Comitato scientifico dura in carica 3 anni, i componenti possono essere rinominati.

5. Ai componenti spetta un gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.



Art. 7 - DOMANDA DI ADESIONE AL FONDO

1. Ai fini dell'adesione ai Fondi, le Imprese che intendono aderire sottoscrivono una domanda che prevede necessariamente:

- richiamo espresso al presente Regolamento;
- durata dell'adesione comunque non inferiore a tre anni;
- quota annuale di adesione al Fondo, per i primi tre anni di adesione, pari a complessivi 10,00 euro, modalità e termini di versamento della stessa;
- termini e modalità di adesione alla copertura mutualistica annuale, con rinvio, per le modalità dettagliate, alle norme che disciplinano l'accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera b) e c) del Reg. (UE) 1305/2013 e Reg. 2393/2017.

2. La Domanda di adesione al Fondo dovrà inoltre espressamente prevedere lo scioglimento del rapporto nell'ipotesi di mancata autorizzazione da parte dell'Autorità competente del Soggetto Gestore.

Art. 8 - DOMANDA DI ADESIONE ALLA COPERTURA

1. Le Imprese aderenti, al fine di accedere alla copertura mutualistica del Fondo, sottoscrivono una domanda di adesione alla copertura mutualistica con specifico richiamo al Regolamento che specifichi:

- contenuto e durata della copertura mutualistica;
- contributo a carico dell'Impresa commisurato al rischio, modalità e termini per il pagamento;
- modalità e tempistiche di erogazione delle compensazioni; con l'espressa previsione che in caso di pluralità e concorrenza di domande la liquidazione sarà comunque limitata alla dotazione finanziaria disponibile del Fondo;
- obbligo di sottoscrizione del certificato agevolato (emesso in conformità al PAI), che costituisce, unitamente alla domanda di adesione, la documentazione comprovante la copertura mutualistica;
- obblighi in capo alle Imprese di informativa, nei confronti del Soggetto Gestore del Fondo, in ordine a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso alla copertura mutualistica.

2. La domanda di copertura mutualistica annuale comprende inoltre tutti i contenuti previsti dalle norme di accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera b) e c) del Reg. (UE) 1305/2013 e al Reg. (UE) 2393/2017. La durata della copertura mutualistica è pari ad un anno solare per i Fondi settoriali per la tutela del reddito.

3. Contestualmente alla presentazione della domanda di adesione l'impresa che aderisce dal 2° anno può richiedere il pagamento del contributo quota dotazione patrimoniale.

Art. 9 - VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI

1. L'entità del Contributo dovuto da ciascuna Impresa è determinata, sulla base dei dati tecnici, di fattori e di indici di rischio, in percentuale rispetto al valore del reddito medio denunciato dall'Impresa e/o delle superfici agricole utilizzate e/o del costo della copertura agevolata Avversità atmosferiche obbligatoria. Il Comitato, a partire dal secondo anno di operatività, provvede a tale determinazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed in riferimento alle delibere assembleari. Tali Contributi devono essere versati entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. I Contributi sono in ogni caso irripetibili.



3. Per i nuovi soggetti subentranti in azienda agricola già aderente al Fondo, si applicano i medesimi criteri di calcolo dei Contributi e delle Compensazioni già definiti per l'Impresa cedente.

4. Per i soggetti nuovi entrati nel Fondo, il Comitato, in coerenza con il patrimonio del Fondo stesso, può stabilire criteri ed entità specifiche, rispetto alle imprese già aderenti, ovvero diversi criteri per la determinazione delle compensazioni.

Art. 10 - VERIFICHE, AUTORIZZAZIONE ACCESSO TELEMATICO DATI

1. Le Imprese autorizzano il Soggetto Gestore all'accesso, anche per via telematica, ai propri dati aziendali contenuti nei sistemi informativi (Banche dati nazionali anche fiscali, del Co.Di.Pr.A., SIAP, Catasto frutticole, fascicolo aziendale, dichiarazioni IVA e altri documenti specificatamente previsti dalla normativa in vigore per la gestione del rischio in seno alla P.A.C.) ed all'utilizzo di tali dati necessari per la gestione del Fondo. È facoltà del Comitato di effettuare verifiche e richiedere documenti, anche cartacei, sugli atti pervenuti al Soggetto Gestore al fine dell'effettuazione dei controlli.

Art. 11 - DENUNCIE DI SINISTRO

1. La segnalazione del possibile danno dovrà pervenire al Soggetto Gestore, entro tre giorni dalla conoscenza di condizioni in grado di causare perdite superiori la 10% della resa ordinaria dell'Impresa, comunque, nel caso di perdite complessive di reddito superiori, dovute solo o anche alla volatilità dei prezzi delle mele, entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'adesione, per tale segnalazione può essere trasformata in denuncia definitiva di danno con richiesta di valutazione entro il 30 novembre.

Art. 12 - SINISTRI INDENNIZZABILI

1. Al verificarsi del calo drastico del reddito, nei termini di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 per i Fondi di tutela del reddito settoriale, il Fondo a seguito della denuncia effettuata dell'aderente nei termini e secondo le modalità fissate dal Regolamento del Fondo, e previa verifica dell'ammissibilità della richiesta da parte dei competenti organi può riconoscere Compensazioni agli aderenti esclusivamente nel caso in cui sia stata dichiarato il - Trigger Event-. Specificatamente la verifica di accadimento del 'Trigger Event' e la sua dichiarazione è effettuata da parte dell'AdG e/o da altri soggetti, eventualmente, indicati dalla specifica normativa. La verifica di ammissibilità è svolta anche conferendo incarico a soggetti esterni adeguatamente qualificati, in conformità con le norme di accesso ai benefici di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'articolo 2, comma 2, le compensazioni erogate devono rispettare i limiti di cui agli articoli 39 bis del Regolamento (UE) n. 1305/2013. L'indennizzo deve essere compreso tra la percentuale minima stabilita dal programma di sviluppo rurale nazionale 2014 2020 ed il 70 per cento della perdita di reddito subita dall'agricoltore. Nel calcolare gli indennizzi il Fondo evita sovracompensazioni per effetto del cumulo degli stessi con l'intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati.

3. Sono indennizzabili a carico del Fondo i sinistri subiti dalle Imprese aderenti in termini di un drastico calo di reddito superiore al 20% del reddito medio annuo rispetto ai tre anni precedenti, o del reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti scartando quelli con il reddito più basso e più alto verificato come da definizione nei termini di cui all'art. 39 bis, paragrafo 1 del Reg. (UE) 1305/2013.

4. Il risarcimento dei sinistri alle Imprese avviene previo accertamento e valutazione da parte del Comitato, nella misura e con i criteri previsti dal presente Regolamento e dalle delibere del Comitato.

5. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere almeno l'80% della consistenza aziendale storica in termini di superficie coltivata, di tipologia produttiva e di prodotto. Il Comitato valuterà eventuali condizioni



di deroghe e criteri di proporzionamento delle compensazioni nel caso in cui l'impresa riscontri, rispetto alle condizioni ordinarie della stessa, una variazione superiore al 20%.

6. L'Impresa ha l'obbligo di comunicare eventuali liquidazioni di ulteriori compensazioni, aiuti e indennizzi percepiti sulla base di altre previsioni normative o derivanti da strumenti assicurativi privati riguardo la produzione di mele.

Art. 13 - VALORE IN RISCHIO

1. Ai fini della determinazione della compensazione riconosciuta, si ha a riferimento il reddito medio di ogni singola Impresa con specifico e puntuale riferimento alla produzione di mele, come da definizione.

Art. 14 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. Esclusa ogni assunzione di rischio, il Fondo può ricorrere a una o più imprese di assicurazione e/o, ove applicabile, di riassicurazione o partecipare a fondi rischi locali, regionali, interregionali o nazionali allo scopo di aumentare la Disponibilità finanziaria annuale destinata all'erogazione delle compensazioni alle Imprese.

Art. 15 - SOGLIA - FRANCHIGIA - LIMITE DI INDENNIZZO

1. Il diritto all'indennizzo si attiva al superamento della soglia di accesso all'indennizzo pari al 20% di cui all'art. 37 del Reg. (UE) 1305/2013 e al Reg. (UE) 2393/2017.

2. L'indennizzo riconosciuto dal Fondo alle Imprese è al netto di un importo corrispondente alla franchigia e/o alla percentuale di scoperto ed entro il limite di indennizzo stabilito annualmente dal Comitato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. L'indennizzo riconosciuto dal Fondo alle singole Imprese non potrà essere inferiore alla percentuale minima stabilita da PSRN 2014-2020 e superiore al 70% del reddito dell'Impresa.

Art. 16 - ESCLUSIONI

1. Il Fondo non è obbligato in nessun caso per calo di reddito inferiore all'Event-trigger ed esclusivamente dovuto a:

- a) danni conseguenti ad errate mancate pratiche agronomiche, non rispetto dei protocolli di difesa delle produzioni e dei disciplinari di produzione come stabilito annualmente dal Comitato (Comitato, per verificare la correttezza delle attività agronomiche delle Imprese, può utilizzare aziende sentinella o riferirsi alla realtà media produttiva della zona fitoclimatica/geo orografica omogenea di riferimento);
- b) danni conseguenti a fitopatie (salvo quanto diversamente stabilito dal Comitato);
- c) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- d) mutato sistema produttivo superiore al 20% (espianzi di parte di meleti o improduttività indotta per operazioni colturali straordinarie);
- e) da cause fisiologiche e/o derivanti dalla normale alternanza di produzione della coltura;
- f) perdite economiche per mancato o minor incasso da mancata vendita del prodotto, da insolvenza e/o stato di dissenso economico dell'acquirente o difficoltà economiche gestionali della Cooperativa di cui l'Impresa è socia (evidente gap di prezzi di liquidazione con cooperative simili del territorio);



- g) la parte di danno che comporta, sommata ad altri aiuti, una sovracompensazione;
- h) drastico calo di reddito che non supera la soglia di accesso alla compensazione;
- i) mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 17 - DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DELLE COMPENSAZIONI

1. Fermo restando che la compensazione non può essere inferiore alla percentuale minima stabilita da PSRN 2014-2020 e superiore al 70% del reddito dell'Impresa, il Fondo evita sovracompensazioni per effetto del cumulo delle compensazioni con l'intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati.

2. Ai fini della determinazione dei danni liquidabili alle Imprese, ai sensi dell'art. 39 bis e dell'art. 36, paragrafo 1, lettera b) e c) del Reg. (UE) 1305/2013, il danno dovrà essere comprovato e dimostrato con documenti ufficiali (fatture di vendita, corrispettivi ed altri documenti contabili e fiscali, bollettini di liquidazione). È facoltà del Comitato richiedere alle Imprese, anche a mezzo di tecnici e/o periti incaricati, ogni documento atto a dimostrare il reddito medio, il drastico calo dello stesso ritenuto necessario al fine di giustificare l'erogazione della compensazione.

3. Il criterio di calcolo del danno è il seguente:

$$\left[\frac{\text{Reddito medio} - \text{Reddito d'esercizio}}{\text{Reddito medio}} \right] = \%$$

Come da definizioni e riproporzionato nel caso di variazioni di condizioni aziendali significative nella determinazione del reddito superiori al 20%.

Costi di produzione

Nella formazione del dato costi di produzione saranno considerati solo quelli 'diretti' cioè:

1. costo a carico dell'impresa relativa alla sottoscrizione della copertura agevolata obbligatoria avversità atmosferiche ed eventuali coperture di fondi mutualistici collegati e/o assicurativi (es. Fondo sottosoglia; assicurazione integrativa per danni sotto soglia e/o altro);
2. carburanti e manutenzione ordinaria per macchine agricole;
3. costi per coltivazione prodotti, materiali agronomici, legature e materiali d'uso;
4. irrigazione (costo annuale dell'acqua);
5. concimi e fertirrigazione;
6. trattamenti fitosanitari;
7. assistenza tecnica.

Escluso:

1. ammortamento e manutenzione macchine agricole;
2. ammortamenti impianto produttivo comprensivo dei sistemi irrigui e di difesa collegati;
3. costi del personale.

Il criterio di attribuzione dei costi è quello di "competenza economica" che prevede, nello specifico, l'attribuzione dei pertinenti costi di competenza dell'esercizio seppure attestati da fatture ricevute nell'anno successivo (e, viceversa, decurtati delle fatture ricevute nell'esercizio in esame ma riferite a costi di competenza dell'esercizio precedente).

Ciò comporta il completamento dell'acquisizione della documentazione fiscale e dei relativi importi nel sistema informatico entro il mese di dicembre dell'anno successivo a quello dell'esercizio.

I costi saranno imputati per il solo valore imponibile, quindi al netto dell'IVA.



I costi effettivi verranno desunti dai dati ufficiali dei bilanci. Per le aziende non tenute alla redazione del bilancio di esercizio, il calcolo dei Costi di produzione sopra elencati, potrà essere effettuato utilizzando specifici indicatori (costi standard) costruiti sulla base delle evidenze contabili (documenti fiscali) riferite a un gruppo di aziende (aziende campione opportunamente individuate) rappresentative di una realtà territoriale melicola omogenea, analisi che verrà effettuata da FEM e approvata dal Mipaaf.

Gli indicatori di costo potranno essere strutturati in maniera differenziata per classi di aziende-tipo, individuate in base all'incrocio di due parametri selettivi così articolati:

- classi dimensionali:
- classi di indirizzo produttivo:

Gli indici di costo utilizzabili per il calcolo del costo produttivo convenzionale aziendale saranno espressi per il valore unitario (100 Kg di mele) e per unità di superficie coltivata.

Ricavi netti delle vendite

Per la quantificazione dei ricavi è effettuata utilizzando i documenti assicurativi, fiscali e contabili disponibili e, nello specifico, le fatture aziendali di vendita ai primi acquirenti o l'eventuale unica fattura cumulativa e riepilogativa a saldo, con espresso riporto a storno delle pregresse fatture di acconto.

Il criterio di attribuzione dei ricavi dovrà essere quello di "competenza economica" che prevede, nello specifico, l'attribuzione dei pertinenti ricavi di competenza dell'esercizio seppure attestati da fatture emesse nell'anno successivo (e, viceversa, decurtati delle fatture emesse nell'esercizio in esame ma riferite a ricavi di competenza dell'esercizio precedente). Il completamento dell'acquisizione della documentazione fiscale e dei relativi importi nel sistema informatico avverrà pertanto entro il mese di novembre dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento.

I ricavi, per ciascun esercizio, saranno imputati per il solo valore imponibile, quindi al netto dell'IVA.

I quantitativi prodotti per ciascun esercizio saranno quelli riferiti alle fatture considerate e ai quantitativi di produzione riconosciute e liquidate come perdita di quantità dalle polizze, per la rilevazione dei ricavi.

Reddito medio e reddito di esercizio

Per il calcolo dei redditi medi storici aziendali e dei redditi di esercizio, verranno utilizzati i valori derivanti dalla differenza tra i ricavi comprensivi di premi, aiuti ed eventuali risarcimenti assicurativi (agevolati e non, abbinati) ed eventuali compensazioni da Fondi integrativi sulle produzioni (es. Fondo Sottosoglia) e i costi unitari come sopra calcolati, eventualmente integrati dalla componente costo polizza.

4. Il diritto alla Compensazione si attiva esclusivamente quando il danno, come stabilito al precedente punto 3., abbia comportato una drastica riduzione di reddito superiore al 20% rispetto all'ordinario. Superata detta soglia, pari al 20%, il danno liquidabile viene determinato detraendo, alla percentuale così ottenuta, l'eventuale Franchigia e lo Scoperto stabiliti dalle condizioni di funzionamento del Fondo Mutualistico. La compensazione è determinata moltiplicando il danno liquidabile per l'importo del reddito ordinario e non potrà comunque essere superiore al 70% di tale Reddito.

Qualora la superficie aziendale agricola coltivata a melo o altre condizioni aziendali significative al fine del calcolo del reddito abbiano una variazione in eccesso o difetto superiore al 20% (rinnovi straordinari di superficie o cambi di tipologia produttiva), il Comitato effettuerà una specifica e puntuale valutazione al fine di individuare il criterio coerente con il riproporzionamento del reddito d'esercizio; ad esempio calcolando la resa proporzionale al -20% o al +20%. 5. Il Fondo eroga le compensazioni esclusivamente nel limite della Disponibilità finanziaria annuale e di eventuali finanziamenti bancari, esclusa ogni integrazione o assunzione di rischio da parte del Fondo nei limiti e alle condizioni di cui al presente Regolamento. L'erogazione è effettuata alle Imprese in



regola con il versamento dei Contributi entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Salvo quanto previsto al seguente comma 6.

6. Qualora l'entità complessiva dei danni indennizzabili ecceda la Disponibilità come definito al punto precedente, l'erogazione delle compensazioni avverrà con una riparametrazione proporzionale a tutti gli aventi diritto. Tale disponibilità e riparametrazione sarà calcolata con riferimento alla competenza di esercizio della generazione economica della dotazione e dell'effettiva adesione alla copertura mutualistica delle singole imprese.

ART. 18 - DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA

1. Il Fondo può accantonare a Riserva volontaria del Fondo un importo pari ad una percentuale stabilita dal Comitato del montante complessivo dei Contributi di ciascun anno.

2. L'accantonamento a Riserva volontaria del Fondo di Mutualizzazione non dà in nessun caso diritto a restituzione. L'entità della Riserva volontaria può essere rideterminata con Delibera del Comitato.

3. Il Fondo è incrementato ogni anno dell'eventuale importo residuo della Disponibilità finanziaria annuale dopo l'erogazione delle compensazioni e da somme versate da qualsiasi soggetto privato ed eventualmente da contribuzione pubblica per la costituzione del Fondo.

4. Il Comitato annualmente stabilisce l'entità del Fondo da destinarsi a Disponibilità finanziaria annuale per l'erogazione delle compensazioni.

Art. 19 - CONTRIBUTI PUBBLICI

1. Il Comitato, nei termini e nelle modalità previste dalla normativa, richiede il riconoscimento del Fondo all'Autorità competente, presenta una stima economica pluriennale e predispone annualmente la domanda di compensazione finanziaria all'Organismo Pagatore, verificata l'ammissibilità della compensazione delle singole Imprese.

2. I contributi finanziari possono essere richiesti a parziale copertura:

- a) delle spese amministrative di costituzione del Fondo, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
- b) degli importi versati dal Fondo a titolo di compensazioni finanziarie alle Imprese. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi (attualmente non previsto dalla normativa);
- c) delle integrazioni dei pagamenti annuali al Fondo (quota di adesione alla copertura mutualistica);
- d) del capitale iniziale del Fondo (quota di adesione al Fondo).

Annualmente inoltre provvederà a trasmettere all'autorità competente, le previste dichiarazioni, comunicazioni e relazioni previste, come: requisiti di cui all'art.9 del D.M. 5 Maggio 2016, aggiornamenti sulla consistenza della compagine sociale, attività annuale svolta, modifiche dello statuto o del presente Regolamento, accensione di eventuali mutui finalizzati al pagamento delle compensazioni ai propri soci per gli effetti della copertura delle perdite previste dal Fondo.

Art. 20 - FINANZIAMENTI BANCARI

1. L'Assemblea annualmente può stabilire di aumentare, fino ad un massimo del 200% del capitale presente nel Fondo al momento della richiesta con ricorso al finanziamento bancario. La contrazione di finanziamenti e mutui non può prevedere per il singolo caso un indebitamento superiore a 60 mesi.



Art. 21 - BILANCIO E CONTABILITA'

1. La contabilità del Fondo deve essere tenuta separata dalle altre attività del Soggetto Gestore, mediante l'individuazione nel piano dei conti di specifici sotto-conti. Le operazioni finanziarie, ad esclusione dell'incasso dei contributi e quote associative di adesione, devono essere effettuate su un apposito conto corrente bancario, distinto da quello destinato alla gestione del Soggetto Gestore, i cui interessi attivi ed eventuali proventi patrimoniali di investimenti, incrementano di pari importo la Riserva volontaria, che non può essere destinata a scopi diversi da quelli previsti dalla Delibera dell'Assemblea che ha deliberato la costituzione del Fondo. Il Soggetto Gestore è tenuto a rendicontare, entro i termini stabiliti dall'Autorità competente nell'ambito del provvedimento inerente le procedure attuative di cui all'art. 16 del D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i., tutti i movimenti in entrata ed uscita che interessano l'attività del Fondo.

2. Il Soggetto Gestore del Fondo può investire parte delle risorse del Fondo di Mutualizzazione poste a bilancio in:

- depositi in conto corrente vincolati per un periodo non superiore a dodici mesi, presso Intermediari finanziari con rating corrente non inferiore ad A;
- titoli a reddito fisso emessi o garantiti dalla Repubblica Italiana, dagli Stati appartenenti all'Unione Europea, da organismi sovranazionali.

3. Le entrate del Fondo sono costituite da:

- a) contributi e quote annuali, delle Imprese aderenti al Fondo;
- b) contributi erogati da enti pubblici, di cui all'art. 36 del Reg. (UE) 1305/2013 paragrafo 1) lettera b) e c), e al Reg. (UE) 2393/2017;
- c) contributi eventualmente erogati da soggetti pubblici e privati;
- d) risarcimenti assicurativi e/o riassicurativi;
- e) compensazioni o integrazioni della Disponibilità finanziaria da parte di fondi mutualistici locali, regionali, interregionali o nazionali;
- f) proventi finanziari derivanti dalla gestione finanziaria del capitale versato;
- g) finanziamenti bancari e mutui commerciali, contratti dal Fondo ai fini della liquidazione delle compensazioni.

4. Le uscite del Fondo sono rappresentate da:

- a) versamenti delle compensazioni agli aderenti;
- b) spese di assicurazione e/o di riassicurazione per la copertura della dell'eventuale quota di rischio non garantita direttamente dal Fondo;
- c) apporti per l'adesione o integrazioni della Disponibilità finanziaria a fondi mutualistici locali, regionali, interregionali o nazionali;
- d) spese di perizia;
- e) spese di gestione della struttura organizzativa destinata alla gestione del Fondo e per l'accertamento delle perdite economiche e dei cali di reddito degli agricoltori aderenti, nel limite massimo del 35% della dotazione annuale complessiva del Fondo;
- f) oneri per spese e operazioni effettuate sul conto corrente, interessi passivi e rientri quota capitale dei finanziamenti e dei mutui erogati da Istituti di Credito contratti dal Fondo ai fini della liquidazione delle compensazioni.



Art. 22 - SANZIONI

1. L'Impresa che contravviene alle disposizioni del presente regolamento nonché ad atti relativi alla gestione e al funzionamento del Fondo, deliberati in conformità della legge, dello Statuto del Soggetto Gestore e del presente Regolamento, è passibile delle seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) penale per il ritardo nel versamento dei contributi;
- c) sospensione o perdita al diritto dell'erogazione delle compensazioni;
- d) esclusione delle Imprese dal Fondo e dai benefici mutualistici;
- e) obbligo di restituzione da parte delle Imprese delle eventuali compensazioni indebitamente percepiti, maggiorati dagli interessi, ai saggi di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, con decorrenza dalla data di incasso della compensazione.

2. Le sanzioni sono deliberate dal Comitato. L'applicazione delle sanzioni non esclude il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Art. 23 - DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

1. La durata del Fondo è fissata fino al 31/12/2030 e sarà prorogabile con Delibera dell'Assemblea.

2. L'Assemblea potrà deliberare la proroga del Fondo o lo scioglimento anticipato.

3. In caso di scioglimento il Patrimonio del Fondo verrà destinato ad altri fondi o ad enti con finalità mutualistica ed assistenziale analoghi, secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea, come previsto dall'art. 28 dello Statuto Sociale su proposta del Comitato.



[Digitare qui]

